



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Seconda Sezione Civile

Concordato Preventivo numero 43/2013

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori
Magistrati:

Dott.	Carmelo	Leotta	- Presidente estensore
Dott.ssa	Emanuela	Fedele	- Giudice
Dott.ssa	Linda	Vaccarella	- Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nell'ambito della procedura di Concordato Preventivo avviata dalla "TTL srl Take The Lead" con ricorso proposto ai sensi dell'articolo 161 comma 6 della Legge Fallimentare il 25 novembre 2013.

La relazione periodica depositata il 15 gennaio 2014 contiene tutti gli elementi richiesti dall'articolo 161 comma 8 della Legge Fallimentare.

Il Commissario Giudiziale, nel parere espresso in data 11 febbraio 2014, ha compiutamente esaminato l'attività di gestione dell'impresa, rilevando che la società ha effettuato il pagamento dell'importo di 14.265,70 Euro in favore di "Sorgenia s.p.a." per somministrazioni di energia elettrica e gas riferibili al periodo anteriore al deposito del ricorso per Concordato Preventivo.

La società debitrice, con nota del 10 febbraio inoltrata al Commissario Giudiziale, ha precisato di aver provveduto al pagamento del detto debito pregresso per evitare l'interruzione delle forniture e quindi l'arresto dell'attività dell'azienda.

La possibilità di pagare debiti sorti in epoca anteriore alla presentazione della domanda di Concordato é espressamente prevista dall'articolo 182

quinqües della Legge Fallimentare solo nell'ipotesi di Concordato in continuità ed a determinate condizioni, per cui deve escludersi che tali pagamenti possano essere effettuati al di fuori dell'ipotesi appena indicata, che nel caso di specie non ricorre.

Il Tribunale, in questa fase, è chiamato solamente ad adottare i provvedimenti previsti dagli articolo 161 e 162 della Legge Fallimentare, fermo restando che il Commissario Giudiziale dovrà far cenno, nella relazione ex articolo 172, dell'avvenuto pagamento di crediti sorti prima della presentazione dell'istanza di Concordato Preventivo.

Il pagamento in esame, tenuto conto delle giustificazioni addotte e della documentazione prodotta, non può considerarsi "atto in frode" ai sensi dell'articolo 173 della Legge Fallimentare per cui non si ritiene di dover avviare, nella fattispecie, il procedimento volto alla dichiarazione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 161 comma 6 ultima parte della Legge Fallimentare.

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere in ordine alla relazione informativa indicata in premessa non sussistendo i presupposti per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 161 comma 6 della Legge Fallimentare.

Busto Arsizio, 14 febbraio 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Chiara Taranto

Il Presidente estensore
Dott. *Carmelo Leotta*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI *18/2/14*
Il funzionario giudiziario
Chiara Taranto